CONFESA TRENTO

fondo mutualistico

FONDO MUTUALISTICO

"Per la gestione del rischio sottosoglia" complementare alla copertura assicurativa delle polizze collettive e alla copertura dei rischi aziendali "Fondo S.S."

Costituito con Delibera dell'Assemblea Generale di Co.Di.Pr.A. di data 15.10.2009, modificato con Delibera dell'Assemblea Generale di Co.Di.Pr.A. del 2022



CONFESA TRENTO

CODIPRA

Iscrizione Registro delle Persone Giuridiche
al numero d'ordine 105 in data 21 agosto 2017

SOMMARIO

Art. 1 DEFINIZIONI

Art. 2 AMBITO OPERATIVO

Art. 3 PARTECIPAZIONE AL FONDO

Art. 4 COMITATO DI GESTIONE

Art. 5 VERSAMENTO E DETERMINAZIONE CONTRIBUTI

Art. 6 VERIFICHE, AUTORIZZAZIONE ACCESSO INFORMATICO DATI

Art. 7 DANNI INDENNIZZABILI

Art. 8 VALORE IN RISCHIO

Art. 9 COPERTURA ASSICURATIVA

Art. 10 FRANCHIGIA, SCOPERTO, LIMITE E CONDIZIONI DI INDENNIZZO

Art. 11 ESCLUSIONI

Art. 12 DETERMINAZIONE ED EROGAZIONE DEGLI INDENNIZZI

Art. 13 DETERMINAZIONE DELLA RISERVA VOLONTARIA

Art. 14 BILANCIO E CONTABILITÀ

Art. 15 SANZIONI

Art. 16 DURATA, RECESSO E SCIOGLIMENTO

Regolamento

Tra le Imprese del Consorzio Difesa Produttori Agricoli di Trento, in sigla Co.Di.Pr.A. Trento, è stato costituito un Fondo Mutualistico ai sensi dell'art. 3 lettera c) dello Statuto Sociale.
Il presente Regolamento stabilisce le norme di adesione al fondo, gli obblighi e diritti delle imprese allo stesso aderenti e determina le sanzioni in caso di inadempienza.

Art. 1
DEFINIZIONI

Ai sensi del presente Regolamento si intende per:

Assemblea: l'assemblea di Co.Di.Pr.A.;

Comitato: il comitato di gestione del Fondo, disciplinato dal seguente art. 4;

Consiglio di Amministrazione: il consiglio di amministrazione di Co.Di.Pr.A.;

Contributo: il contributo associativo annualmente versato dalle Imprese per la costituzione e dotazione del Fondo;

Disponibilità finanziaria annuale: la somma algebrica dei Contributi, dei risarcimenti e dei premi assicurativi, dei costi di partecipazione e delle liquidazioni derivanti da partecipazione a fondi locali, regionali, interregionali o nazionali, della quota della Riserva volontaria che il Comitato stabilisce annualmente di destinare al pagamento delle erogazioni, delle spese di funzionamento e gestione del Fondo, tutti riferiti all'anno di competenza;

Fitopatie: malattia delle piante e/o attacchi parassitari che provocano gravi danni alle Imprese, ricompresi nell'elenco delle fitopatie e attacchi parassitari ammissibili alla contribuzione pubblica;

Fondo: il Fondo mutualistico denominato "Fondo mutualistico per la gestione del rischio sotto soglia", disciplinato dal presente Regolamento;

Franchigia: le centesime parti di danno escluse dall'indennizzo;

Impresa: l'impresa agricola, associata a Co.Di.Pr.A e aderente al Fondo;

Limite di indennizzo: l'importo massimo indennizzabile in aggregato al netto della franchigia;
Lotta obbligatoria: provvedimento nazionale o provinciale che stabilisce le modalità di intervento per il contenimento della malattia;
Polizza Collettiva: la polizza di assicurazione stipulata fra Co.Di.Pr.A. e le Società di Assicurazione ai sensi del piano assicurativo vigente, predisposto dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ai sensi del D.Lgs. 102/2004;
Prodotto: la singola specie o sottospecie botanica, come definita nel piano assicurativo vigente, predisposto dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ai sensi del D.Lgs. 102/2004;
Riserva volontaria: la parte dei contributi accantonata a riserva ai sensi del seguente art. 12;
Scoperto: la percentuale del danno, indennizzabile a termine di Regolamento, che rimane a carico dell'Impresa;
Varietà: l'insieme di piante coltivate nettamente distinguibili per vari caratteri fra cui quello morfologico, appartenenti alla medesima specie, sottospecie, classe o linea. Ai fini del funzionamento del Fondo, la presente definizione deve intendersi automaticamente integrata dalle disposizioni specifiche, anche derogatorie, previste nelle condizioni speciali delle Polizze Collettive.

Art. 2
AMBITO OPERATIVO

1. Il presente Regolamento disciplina le regole generali di funzionamento del Fondo.
2. Il Fondo è destinato a indennizzare i danni subiti dalle Imprese per eventi che, pur rientrando nell'ambito oggettivo di copertura delle Polizze Collettive stipulate dalle Imprese, non diano diritto al risarcimento in favore dell'Impresa in quanto i danni dagli stessi causati non eccedono il 20% del valore della produzione aziendale complessiva riferita al medesimo Comune e Prodotto.
3. Il Fondo è destinato a indennizzare i danni subiti dalle imprese per fitopatie che, pur rientrando nell'ambito

oggettivo di copertura del Fondo Mutualistico “a copertura dei danni economici da fitopatie agli impianti produttivi”, in breve “Fondo FIT”, non diano diritto al risarcimento in favore dell’impresa in quanto i danni dalle stesse causate, pur rispettando tutte le altre disposizioni del suddetto “Fondo FIT” (in primis, percentuale di piante sintomatiche al di sopra della “soglia”), non comportano un drastico calo di reddito eccedente il 30% rispetto al reddito medio dell’impresa agricola.

4. Il Fondo è destinato a indennizzare i danni subiti dalle Imprese per la fitopatia Flavescenza Dorata che, pur rientrando nell’ambito oggettivo di copertura del Fondo Mutualistico “a copertura dei danni economici da fitopatie agli impianti produttivi”, in breve “Fondo FIT”, non diano diritto al risarcimento in favore dell’impresa in quanto non presentano un numero di piante sintomatiche oltre la percentuale prevista dalle delibere di funzionamento del “Fondo FIT”.
5. Il Fondo è, infine, destinato a intervenire per indennizzare i danni subiti dalle Imprese per eventi o situazioni manifestatamene e straordinariamente gravi relativamente ai fattori produttivi o a rischi d’impresa atte a colpire la sopravvivenza e la continuità delle Imprese, secondo quanto previsto dalle delibere annuali di funzionamento dell’Assemblea.

Art. 3
PARTECIPAZIONE AL FONDO

1. La partecipazione al Fondo è riservata alle Imprese che abbiano richiesto l’adesione al Fondo e che si sono impegnate al pagamento dell’eventuale Contributo deliberato e al rispetto del Regolamento e di tutte le condizioni di funzionamento del Fondo.
2. Al fine di beneficiare delle attività mutualistiche, le Imprese devono aver aderito a Polizze Collettive convenzionate con Co.Di.Pr.A., che abbiano come condizione di accesso ai risarcimenti la soglia del 20% riferita all’aggregato azienda/prodotto/comune. Per beneficiare delle attività mutualistiche di cui all’art. 2, commi 3 e 4, le imprese devono, inoltre, aver aderito a tutti gli strumenti

mutualistici attivati (agevolati e non /settoriali e non) da Co.Di.Pr.A. per lo specifico Prodotto.

3. Contestualmente all'adesione alla Polizza Collettiva e ai Fondi di Mutualità, le Imprese consegnano a Co.Di.Pr.A. apposita dichiarazione con richiesta di adesione al Fondo e impegno al pagamento dell'eventuale Contributo.
4. L'adesione al Fondo per le attività mutualistiche di cui all'art. 2, comma 2, produce effetti dal momento in cui Co.Di.Pr.A. riceve il modello "A500" relativo alla Polizza Collettiva con informazione della dichiarazione di adesione e impegno, regolarmente sottoscritti dall'Impresa ovvero riceve modello di adesione anche in forma digitale. L'adesione al Fondo per le attività mutualistiche di cui all'art. 2, commi 3, 4 e 5 produce effetti dal momento in cui Co.Di.Pr.A. riceve la dichiarazione di adesione e impegno al pagamento dei contributi associativi, regolarmente sottoscritta dall'Impresa, per tutti i Fondi di Mutualità attivati da Co.Di.Pr.A. per lo specifico Prodotto.
5. L'eventuale mancata convalida del certificato di polizza da parte di Co.Di.Pr.A., determinando l'inefficacia dell'adesione alla Polizza Collettiva, comporta altresì l'inefficacia ex tunc dell'adesione al Fondo.
6. La non accettazione e il venir meno dei requisiti comporta la decadenza della partecipazione al Fondo.

Art. 4
COMITATO DI GESTIONE

1. La gestione operativa del Fondo è svolta da un Comitato composto da 9 membri designati dall'Assemblea Generale di Co.Di.Pr.A. di cui un rappresentante indicato dalla Provincia Autonoma di Trento. Il Comitato alla prima adunanza designa uno dei membri come Coordinatore del Comitato con il compito, tra l'altro, di redigere i resoconti delle riunioni. Alle riunioni del Comitato è invitato il Collegio sindacale.
2. Nell'ambito e in esecuzione delle direttive impartite dall'Assemblea Generale, il Comitato ha il compito di definire annualmente gli elementi di funzionamento del Fondo, tra cui la determinazione della misura del Contributo, la parte di Disponibilità finanziaria annuale da

destinare al pagamento degli indennizzi, la formazione del prospetto di liquidazione degli indennizzi alle Imprese, l'individuazione di esperti e consulenti per l'analisi, la valutazione e il controllo dei danni.

Art. 5
VERSAMENTO E DETERMINAZIONE CONTRIBUTI

1. L'entità dei Contributi dovuti da ciascuna Impresa è determinata, sulla base dei dati tecnici e degli indici di rischio, in percentuale rispetto al valore delle produzioni coperte dalla Polizza Collettiva, per tipologia di Prodotto e/o per tipologia di Rischio. Il Comitato provvede a tale determinazione entro il 31 gennaio dell'anno in corso e in riferimento alle delibere assembleari.
2. I Contributi sono in ogni caso irripetibili.

Art. 6
VERIFICHE, AUTORIZZAZIONE ACCESSO INFORMATICO DATI

1. Le Imprese autorizzano Co.Di.Pr.A. all'accesso per via telematica al loro sistema informativo (fascicolo aziendale e catastini cooperative) e all'utilizzo dei dati necessari per la gestione del Fondo.
2. È facoltà del Comitato effettuare verifiche e richiedere documenti, anche cartacei, sugli atti pervenuti a Co.Di.Pr.A. al fine dell'effettuazione dei controlli.

Art. 7
DANNI INDENNIZZABILI

1. Per accedere alle attività mutualistiche di cui all'art. 2, commi 2, 3 e 4 la denuncia di danno dovrà pervenire al Comitato entro il 31 ottobre dell'anno di riferimento. Relativamente all'art. 2, comma 2 le denunce di danno attivate con riferimento all'operatività della Polizza Collettiva devono ritenersi validamente effettuate ai fini

dell'intervento anche del presente Fondo Mutualistico. Con riferimento alle attività mutualistica di cui all'art. 2.5, la situazione di crisi e di conseguenza l'operatività del Fondo viene valutata dal Comitato di Gestione sulla base di segnalazione comprovata da documentazione da parte di Autorità Pubbliche o enti agricoli istituzionali.

2. Sono indennizzabili a carico del Fondo i danni subiti dalle Imprese aderenti in conseguenza di eventi che, pur rientrando nell'ambito oggettivo di copertura delle Polizze Collettive, non diano diritto al risarcimento in favore dell'Impresa in quanto i danni dagli stessi causati non eccedono la soglia di accesso all'indennizzo delle Polizze Collettiva, pari al 20% del valore della produzione aziendale complessiva riferita al medesimo comune e Prodotto. Salvo quanto previsto al precedente comma e al seguente art. 10, l'intervento del Fondo è regolato dalle medesime condizioni, incluse le esclusioni e le franchigie e scoperti, previste dalla Polizza Collettiva, cui l'Impresa ha aderito.

3. Sono indennizzabili a carico del Fondo i danni subiti dalle Imprese aderenti in conseguenza a gravi manifestazioni delle fitopatie ricomprese nella copertura e stabilite annualmente nell'ambito del "Fondo FIT" quando non diano diritto al risarcimento in favore dell'Impresa in quanto i danni dagli stessi causati, benché soddisfino tutte le condizioni e i requisiti stabiliti dal Regolamento e dalle delibere di funzionamento dello stesso Fondo, non comportano una riduzione di reddito eccedente il 30% del reddito medio dell'Impresa agricola. Sono assunti i criteri di valutazione stabiliti dal Comitato di Gestione del "Fondo FIT".

4. Sono indennizzabili a carico del Fondo i danni subiti dalle Imprese aderenti in conseguenza a gravi manifestazioni della fitopatia "Flavescenza Dorata" quando, pur rientrando nell'ambito oggettivo di copertura del Fondo Mutualistico "a copertura dei danni economici da fitopatie agli impianti produttivi", in breve "Fondo FIT", non diano diritto al risarcimento in favore dell'impresa in quanto non presentano un numero di piante sintomatiche oltre la percentuale prevista dalle delibere di funzionamento del "Fondo FIT" e comunque non inferiore al 10% calcolata con i medesimi criteri del "Fondo Fit".

Il Comitato di Gestione stabilirà gli eventuali criteri di valutazione.

5. Nelle ipotesi di cui all'art. 2, comma 5, del presente Regolamento, è affidato al Comitato di Gestione il compito di definire e stabilire i criteri di valutazione per le tipologie di rischio a cui sono sottoposte le imprese, da proporre per l'approvazione dell'Assemblea

Art. 8
VALORE IN RISCHIO

1. Ai fini della determinazione dell'indennizzo riconosciuto per le attività mutualistiche di cui all'art. 2, comma 2 si ha a riferimento il valore delle produzioni delle Imprese come risultante nel "bollettino di campagna" previ-sto nella Polizza Collettiva cui l'Impresa ha aderito, alla casella "valore residuo sul quale si liquida il danno" per ciascuna partita.
2. Ai fini della determinazione dell'indennizzo riconosciuto per le attività mutualistiche di cui all'art. 2, comma 3, il valore degli impianti è definito annualmente dal Comitato di Gestione, avendo a riferimento quello stabilito dal Decreto Ministeriale di individuazione dei prezzi mercuriali delle produzioni agricole, riferito alle superfici risultanti dal Fascicolo Aziendale.
3. Ai fini della determinazione dell'indennizzo riconosciuto per le attività mutualistiche di cui all'art 2, comma 4, il valore della pianta è definito annualmente dal Comitato di Gestione, tenuto conto dei prezzi mercuriali delle produzioni agricole.
4. Ai fini della determinazione dell'indennizzo riconosciuto nelle ipotesi di cui all'art. 2, comma 5, del presente Regolamento, gli elementi di determinazione dell'indennizzo sono definiti dal Comitato di Gestione.
5. I valori definiti dal Comitato di Gestione di cui ai precedenti commi 2, 3 e 4 dovranno essere approvati dall'Assemblea.

Art. 9
COPERTURA ASSICURATIVA

1. Esclusa ogni assunzione di rischio, il Fondo può ricorrere a una o più imprese di assicurazione e/o, ove applicabile, di riassicurazione o partecipare a fondi rischi locali, regionali, interregionali o nazionali allo scopo di aumentare la Disponibilità finanziaria annuale destinata all'erogazione di indennizzi alle Imprese.

Art. 10
FRANCHIGIA, SCOPERTO, LIMITE E CONDIZIONI DI INDENNIZZO

1. L'indennizzo riconosciuto dal Fondo alle Imprese è al netto di un importo corrispondente alla franchigia stabilita, nel limite delle indicazioni deliberate dall'Assemblea, dal Comitato entro il 31 gennaio dell'anno in corso. È facoltà del Comitato di Gestione definire annualmente, anche per aggregati specifici, la percentuale di scoperto da applicare al danno indennizzabile.
2. È stabilito, annualmente, nel limite delle indicazioni deliberate dall'Assemblea, a cura del Comitato di Gestione un limite massimo di indennizzo aggregato complessivo per le attività mutualistiche di cui all'art. 2, commi 3, 4 e 5, ovvero è stabilita l'applicazione di limiti a valori aggregati diversi. Tali limiti di indennizzo saranno oggetto di riparametrazione proporzionale nel caso di insufficienza della Disponibilità Finanziaria Annuale.
3. Per le attività mutualistiche di cui all'art. 2, comma 3, l'indennizzo è riconosciuto subordinatamente alla dimostrazione del rispetto di cui alle condizioni del Regolamento del "Fondo FIT" e per le attività mutualistiche di cui all'art. 2, comma 4, alla effettiva dimostrazione e constatazione dell'avvenuto estirpo delle piante sintomatiche.
4. La liquidazione dell'importo dal Fondo alle Imprese avviene esclusivamente quando il danno spettante alla singola Impresa è superiore a Euro 50,00.

Art. 11
ESCLUSIONI

1. Per le attività mutualistiche di cui all'art. 2, commi 3 e 4, il Fondo non è obbligato in nessun caso per:
 - **a)** danni conseguenti a errate pratiche agronomiche o culturali e al mancato rispetto delle disposizioni, come stabilito annualmente dal Comitato;
 - **b)** danni conseguenti a fitopatie non ricomprese nella copertura del "Fondo FIT" e, in ogni caso, fitopatie in appezzamenti nei quali l'agricoltore non abbia osservato i provvedimenti di Lotta Obbligatoria, le norme e le disposizioni oggetto di provvedimenti ufficiali della Provincia Autonoma di Trento ovvero date dai tecnici del Centro di Trasferimento Tecnologico della Fondazione Edmund Mach o, comunque, previste dal Fondo;
 - **c)** danni verificatisi in occasione dell'inquinamento della matrice ambientale imputabile a qualsiasi causa;
 - **d)** non puntuale raccolta del prodotto che sia dovuta a qualsiasi causa (atmosferica, di mercato, a indisponibilità di macchine raccoglitrici in conto terzi, ecc.);
 - **e)** danni dovuti a cause fisiologiche e/o alla normale alternanza di produzione della coltura;
 - **f)** vigneti e frutteti non coltivati secondo le normali pratiche agricole (agronomiche e fitosanitarie) e posti in un ambiente non idoneo (terreni con evidente ristagno idrico);
 - **g)** perdite economiche per mancato o minor incasso dell'importo fatturato alla vendita del prodotto per insolvenza dell'acquirente;
 - **h)** danni da avversità/calamità atmosferiche diverse da quanto previsto dal Regolamento del Fondo e salvo quanto diversamente stabilito dal Comitato.

Art. 12
DETERMINAZIONE ED EROGAZIONE DEGLI INDENNIZZI

1. Ai fini della determinazione dei danni liquidabili alle Imprese per le attività mutualistiche di cui all'art. 2, comma 2, verranno utilizzati i risultati di perizia indicati e sottoscritti nei bollettini di campagna emessi dai periti fiduciari delle Società assicuratrici. È facoltà del Comitato richiedere alle Imprese ogni documento atto a dimostrare la produzione assicurata e il danno rilevato ritenuto necessario al fine di documentare e giustificare il danno.
2. Ai fini della determinazione dei danni liquidabili alle Imprese per le attività mutualistiche di cui all'art. 2, comma 3, verranno utilizzati i risultati di perizia emessi nell'ambito del Fondo "FIT" indicanti l'entità delle superfici e il numero delle piante interessate dalla fitopatia. È facoltà del Comitato richiedere alle Imprese ogni documento atto a dimostrare il danno rilevato ritenuto necessario al fine di giustificare l'erogazione della Compensazione.
3. Ai fini della determinazione dei danni liquidabili alle Imprese per le attività mutualistiche di cui all'art. 2, comma 4, verranno utilizzati i risultati di perizia indicanti l'entità delle superfici e il numero delle piante interessate dalla fitopatia e quello delle piante estirpate. È facoltà del Comitato richiedere alle Imprese ogni documento atto a dimostrare il danno rilevato ritenuto necessario al fine di giustificare l'erogazione della Compensazione.
4. Ai fini della determinazione dei danni liquidabili alle Imprese nei casi di cui all'art. 2, comma 5, del presente Regolamento, è demandato al Comitato di Gestione il compito di stabilire se richiedere alle Imprese eventuali documenti atti a dimostrare il danno e al fine di giustificare l'erogazione della compensazione.
5. Il Fondo eroga gli indennizzi esclusivamente nei limiti della Disponibilità finanziaria annuale, esclusa ogni integrazione o assunzione di rischio nei limiti e alle condizioni di cui al presente art. 11.
6. L'erogazione è effettuata alle Imprese in regola con il versamento dei Contributi entro il 31 gennaio dell'anno successivo per le attività mutualistiche di cui all'art. 2, comma 2, ed entro il 31 ottobre dell'anno successivo per

le attività mutualistiche di cui all'art. 2, comma 3, 4 e 5. Salvo quanto previsto al seguente comma. È facoltà di Co.Di.Pr.A. compensare eventuali indennizzi con i crediti vantati dal Consorzio a qualunque titolo.

7. Qualora l'entità complessiva dei danni indennizzabili ecceda la Disponibilità finanziaria annuale, l'erogazione degli indennizzi avverrà con una riparametrazione proporzionale a tutti gli aventi diritto, tenendo conto degli eventi limiti aggregativi definiti dal Comitato di Gestione e deliberati dall'Assemblea.

Art. 13
DETERMINAZIONE DELLA RISERVA VOLONTARIA

1. Il Fondo accantona a Riserva volontaria un importo pari a una percentuale stabilita dal Comitato del montante complessivo dei Contributi di ciascun anno.
2. L'accantonamento a Riserva volontaria non dà in nessun caso diritto a restituzione. L'entità della Riserva volontaria può essere rideterminata con Delibera del Comitato.
3. La Riserva volontaria è incrementata ogni anno dell'eventuale importo residuo della Disponibilità finanziaria annuale dopo l'erogazione degli indennizzi e da som-me versate da qualsiasi soggetto privato.
4. Il Comitato annualmente stabilisce l'entità della Riserva volontaria da destinarsi a Disponibilità finanziaria annuale per l'erogazione degli indennizzi.

Art. 14
BILANCIO E CONTABILITÀ

1. La contabilità del Fondo deve essere tenuta separata dalle altre attività di Co.Di.Pr.A., mediante l'individuazione nel piano dei conti di specifici sotto-conti. Le operazioni finanziarie possono essere effettuate su un apposito conto corrente bancario, distinto da quello destinato alla gestione di Co.Di.Pr.A., i cui interessi attivi ed even-

tuali proventi patrimoniali di investimenti, incrementano di pari importo la Riserva volontaria, che non può essere destinata a scopi diversi da quelli previsti dalla delibera dell'Assemblea che ha deliberato la costituzione del Fondo.

2. Le entrate del Fondo sono costituite da:
 - **a)** contributo delle Imprese;
 - **b)** contributi di enti pubblici o privati;
 - **c)** risarcimenti assicurativi e/o riassicurativi;
 - **d)** compensazioni o integrazioni della Disponibilità finanziaria da parte di fondi mutualistici regionali, interregionali o nazionali;
 - **e)** proventi patrimoniali di investimenti e rendite finanziarie;
 - **f)** finanziamenti bancari e mutui commerciali.

3. Le uscite del Fondo sono rappresentate da:
 - **a)** versamento delle erogazioni alle Imprese;
 - **b)** spese di assicurazione e/o di riassicurazione per la copertura della quota di rischio non garantita direttamente dal Fondo;
 - **c)** apporti per l'adesione o integrazioni della Disponibilità finanziaria a fondi mutualistici locali, regionali, interregionali o nazionali;
 - **d)** spese di perizia;
 - **e)** spese di gestione, nel limite massimo del 5% della dotazione annuale complessiva del Fondo;
 - **f)** oneri per spese e operazioni effettuate sul conto corrente e interessi passivi e rientri capitale dei finanziamenti e dei mutui.

Art. 15
SANZIONI

1. L'Impresa che contravviene alle disposizioni del presente Regolamento nonché ad atti relativi alla gestione e al funzionamento del Fondo, deliberati in conformità della legge, dello Statuto di Co.Di.Pr.A. e del presente Regolamento, è passibile delle seguenti sanzioni:
 - **a)** diffida;
 - **b)** penale per il ritardo nel versamento dei Contributi;
 - **c)** sospensione o perdita al diritto dell'erogazione de-

gli indennizzi;

d) esclusione delle Imprese dal Fondo e dai benefici mutualistici.

2. Le sanzioni sono deliberate dal Comitato. L'applicazione delle sanzioni non esclude il diritto al risarcimento di eventuali danni.

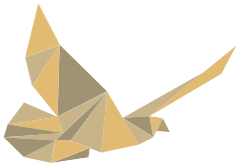
Art. 16

DURATA, RECESSO E SCIOGLIMENTO

1. La durata del Fondo è fissata fino al 31/12/2030 e sarà prorogabile con delibera dell'Assemblea Generale dei Soci.

2. L'Assemblea ordinaria di Co.Di.Pr.A. potrà deliberare la proroga del Fondo o lo scioglimento anticipato.

3. In caso di scioglimento le Disponibilità finanziarie residue del Fondo verranno destinate ad altri fondi o a enti con finalità mutualistica e assistenziale analoghi, secondo quanto sarà deliberato dall'Assemblea ordinaria di Co.Di.Pr.A., come previsto dall'art. 28 dello Statuto Sociale su proposta del Comitato.







CONDIFESA TRENTO
CODIPRA

Via Kufstein, 2 – Loc. Spini di Gardolo – 38121 Trento
Tel. 0461/915908 - Telefax 0461/915893
www.codipratn.it - info@codipratn.it
condifesa.trento@pec.asnacodi.it